

## TORNATA DEL 2 GIUGNO 1858

-21-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati — Spiegazioni del senatore Farina in risposta al ministro di grazia e giustizia — Appunti e proposte del senatore Plezza — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Presentazione di un progetto di legge per un prestito di 40 milioni — Ripresa della discussione — Nuove osservazioni del senatore Plezza — Riassunto della discussione del senatore Sclopis, relatore — Chiusura della discussione generale — Incidente sull'ordine della discussione relativa alla proposta del senatore Plezza — Parlano sulla medesima i senatori Montezemolo, Plezza, il ministro di grazia e giustizia, il ministro degli affari esteri, i senatori Di Pollone e Farina — Adozione della questione preliminare proposta dal senatore Di Pollone.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il ministro di grazia e giustizia, il presidente del Consiglio dei ministri, ed il ministro Paleocapa.)

**CIBARRIO, segretario,** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA CONSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI CAPI DEI GOVERNI STRANIERI, SULL'APOLOGIA DELL'ASSASSINIO POLITICO E PER LA RIFORMA DEI GIURATI.**

**PRESIDENTE.** Tornando alla discussione lasciata ieri in sospeso sul progetto relativo alla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, do la parola al senatore Farina, il quale desidera aggiungere qualche spiegazione a quanto ha già detto ieri.

**FARINA.** Non ho chiesto la parola che per rispondere poche cose all'appunto che mi faceva il signor ministro di grazia e giustizia, di avere scordato quanto sta scritto relativamente all'apologia dei delitti contemplati nella legge relativa alla stampa.

Io veramente non aveva scordato quelle disposizioni, ma fra quelle disposizioni e quelle contenute nell'articolo 2 della legge, che è in discussione, io trovo una diversità immensa. Infatti in quelle non si contempla che l'apologia del delitto, qui si contempla altresì quanto si possa scrivere per tentare di giustificare il delitto medesimo.

Ora pare a me che fra questi due termini corra una

diversità grandissima. Giulio Favre, per esempio, fece quanto umanamente era possibile per approvare e giustificare se vuolsi il delitto di Orsini, ma egli fu ben lungi dal pronunciare l'apologia di quel delitto. Parni adunque che fra questi termini corra una diversità grandissima, ed è basandomi su questa diversità che io dissi che se non si credeva di permettere la giustificazione dell'assassinio politico, non si poteva certamente riconoscere conveniente di permettere la difesa dell'assassino e del parricida.

Dette queste poche parole, io non insisto di vantaggio, perchè credo che il Senato sia già più che abbastanza illuminato in proposito.

**PLEZZA.** Se dopo una così lunga discussione, io prendo la parola, o signori, voi mi crederete facilmente che io lo faccio spinto da un sentimento di dovere al quale crederei di mancare se non l'avessi domandata.

Prima però di entrare nella discussione, credo necessario di dichiarare che io riconosco giusti e legittimi entrambi gli scopi che questa legge si propone. Non parlo del terzo, quello cioè dell'apologia dell'assassinio politico, giacchè quella non è veramente una legge nuova, ma soltanto la spiegazione di un articolo di una legge vigente. Io credo giusti entrambi gli scopi, ma nei mezzi che si sono adottati per raggiungerli, trovo difetti tali che non mi è possibile astenermi dal chiedere al Senato di porvi riparo.

Il primo scopo, quello che tende a punire i preparativi dell'assassinio dei capi dei Governi esteri, è giusto in massima, ma in realtà la legge come è proposta, a me pare e inutile e fors'anche dannosa allo scopo, e contraria, come fu detto ieri dal senatore Farina, ai principii adottati generalmente di diritto penale. Mi

pare inutile giacchè in un paese dove dacchè la storia esiste non si è mai verificato un fatto di questa sorta, il volere fare una legge in questo proposito è un andare a cercare di aumentare il Codice penale per fatti ipotetici e impossibili, giacchè se si avessero a punire tutti i delitti immaginabili, il Codice penale diventerebbe di un volume immenso.

Ma non solo inutile ma anche dannosa mi pare allo scopo perchè si tratta di delitti che si commettono d'ordinario o da una sola persona o tutt'al più da due o tre, e certo pochi sempre sono quelli che cospirano per commettere simili delitti, giacchè l'opera di pochi basta a compierli.

I mezzi che il Governo ha di scoprire queste cospirazioni sono tanto pochi e tanto difficili di riuscita, che forse se si avesse a pesare la bontà della legge colla prudenza e col criterio ordinario dei legislatori, si troverebbe più conveniente di lasciare il beneficio dell'impunità in caso di pentimento a dei fatti che non si possono se non quasi per un miracolo scoprire, anzichè applicare loro una pena la quale, siccome in fatti non sarà mai applicata a tempo, compromettendo i rei in faccia al Governo, li spinge quasi a compiere il delitto, affine di potere colla rivoluzione, cui tendono, ottenere e lo scopo che si erano proposti, ed insieme con esso l'impunità.

Già vi disse l'onorevole Farina che le cospirazioni non si puniscono da nessun Codice penale, e tutti gli scrittori di diritto penale credono utile di non punirle, perchè le parole che racchiudono la cospirazione sono tanto vaghe, che non bastano per sé a stabilire una ferma volontà di delinquere, perchè tra il dire che si vuole commettere un delitto ed il farlo, vi è una distanza immensa; e il più delle volte quelli che hanno fatto di questi spropositi o per mancanza di coraggio o per una più seria riflessione sull'enormità dell'atto sono condotti spontaneamente ad astenersi dal metterli in pratica.

Questa legge dunque, pesata colle norme ordinarie che agguano i legislatori per stabilire le pene dei delitti, dovrebbe essere respinta. Ma io dichiaro che riconosco giusto il suo scopo per motivi politici che sono stati ampiamente svolti da parecchi oratori ieri nel Senato, e principalmente dal signor ministro degli affari esteri.

Io credo importantissimo che questa legge si sancisca quando sia corretta dai suoi difetti; giacchè da qualunque parte si rivolga lo sguardo in Italia non si può a meno di vedere gli elementi ed i forieri anche di non lontane rivoluzioni, di rivoluzioni che si presentano con aspetto terribile più assai che negli altri paesi d'Europa, giacchè se negli altri paesi d'Europa i Governi che rifiutano ai popoli le ragionevoli libertà, perseguitano e reprimono colla forza l'uomo esteriore e la libera manifestazione del pensiero, lasciano tranquilla, e quasi rispotano la interna dell'uomo; laddove noi vediamo in Italia dei Governi, i quali avendo già varcati i limiti dell'oppressione che può farsi colle forze interne

del paese, sostenuti da armi estere mercenarie od alleate, non solo perseguitano con tutti i mezzi di cui dispongono l'uomo esteriore e la esterna manifestazione del pensiero, ma perseguitano perfino il pensiero stesso e perseguitano sotto forma di religione anche l'uomo interno e le coscienze.

Noi vediamo in atti solenni eretto quasi in dogma di religione che sono nemici degli uomini e di Dio tutti quelli che resistono e si oppongono ai Governi costituiti, qualunque sia il modo con cui sono costituiti, sia pur anche la loro origine violenta e criminosa; qualunque sia il modo in cui quei Governi adempiano la loro missione, sia pur anche iniquo e demoralizzatore.

Questa legittimazione, questa quasi santificazione della forza brutale non può a meno di eccitare una ragione tremenda nell'animo di tutti i cittadini di quei paesi, e quando la rivoluzione che porrà fine a questo ordine di cose verrà, essa sarà sicuramente più orrenda di quello che possono essere le rivoluzioni negli altri paesi d'Europa, perchè la rivoluzione, come la febbre nei mali fisici, è sempre gagliarda e forte in proporzione del male che ne è cagione.

Non mi fa meraviglia, o signori, che in quei paesi dove la forza brutale è cosa, direi quasi, legittimata e santificata, sorgano uomini di tempra forte e di forti passioni, i quali inaspriti dal lungo soffrire, agitati dalle passioni politiche e quasi spinti al delirio e alla disperazione, si propongono di rovesciare anche con delitti i Governi esistenti, sicuri che, se riescono nell'impresa e se essi diventano Governi costituiti, la loro opera sarà benedetta colle stesse mani che benedicono i Governi costituiti anche iniqui e sicuri, che godranno della vendetta di vedere maledire, quando saranno deboli e caduti, quei loro avversari allo stesso modo che ora sono essi stessi maledetti, perchè deboli ed oppressi.

Io vedo una sola speranza, non dirò d'intera salute, che non oso sperare tanto, ma almeno di diminuire gli orrori della rivoluzione che minacciano la nostra patria e le libere istituzioni di questo paese. Noi soli possiamo, aiutati dalle nostre libere istituzioni, e colla voce, e col nostro esempio, tentare di condurre i Governi d'Italia a più miti propositi, ed ogni diminuzione di compressione diminuisce gli orrori delle rivoluzioni future. Noi solo possiamo, propugnando la causa d'Italia in faccia alle potenze europee, farne conoscere i bisogni ed i mezzi di rimediarsi e diminuire così gli ostacoli e gli orrori della lotta futura. Ma riconosco che, affinchè la nostra voce sia autorevole, è necessario che la posizione del nostro Governo sia netta e chiara in faccia ai popoli ed ai Governi; è necessario che definiamo la nostra posizione nettamente, la quale tronchi ogni vincolo, non dirò di compassione, che compassione la meritano anche i delitti, ma ogni vincolo di simpatia e di approvazione con quegli uomini che si lasciano condurre alla disperazione e credono di difendere una causa giusta col delitto, mentre così facendo la pregiudicano e ne rendono più difficile il trionfo. È necessario che dichiariamo francamente, che respin-

giamo e puniamo la teoria antisociale, che il fine giustifica i mezzi; è necessario che dichiariamo francamente che nel difendere la causa d'Italia, che è santa e giusta, non useremo, né approveremo mai altri mezzi che i mezzi giusti e morali.

Animato da queste convinzioni, voi vi persuaderete facilmente che io sono pronto a dare il mio voto in massima a questa legge ancorchè la riconosca imperfetta e poco conforme ai dettami generali del diritto penale, perchè i motivi politici che hanno spinto e che spingono il Governo a proporla mi sembrano tanto gravi che anche un leggero difetto nella legislazione mi pare sopportabile quando si tratta di raggiungere uno scopo così importante e così elevato.

Io non posso a meno però d'invitare il Senato a correggere alcuni difetti, i quali corretti, si raggiungerà meglio lo scopo politico, e si metterà meglio questa legge in armonia col nostro Codice e colla giustizia. Io credo che questa legge è ingiusta nella sua prima parte, cioè nel capitolo che riguarda la punizione dei preparativi di assassinio dei capi dei Governi esteri; principalmente per due motivi:

Il primo si è la qualità della pena che si applica a questo reato. Questo è un reato affatto nuovo nel nostro Codice penale e contempla atti che finora non furono neppure considerati come reati, perchè la nostra legge puniva non solo i delitti, ma tutti quegli atti antecedenti al delitto che si comprendono sotto il nome di tentativo, perchè riteneva che solo questi atti avessero una gravità tale che mostrassero una ferma intenzione di commettere il delitto.

Oggi si vuole punire anche quegli atti preparatorii che sono tanto leggieri che quasi lasciano dubbio della ferma intenzione. Ora io leggo nell'articolo 103 del Codice penale: « Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto di consumazione del reato. »

Notate che può avere l'atto di tentativo anche una lontananza assai grande dall'atto di consumazione perchè questo tentativo si punisce a termini di quest'articolo colla diminuzione di due ed anche di tre gradi, e notate che può un reato di tentativo essere punito colla reclusione. Io trovo ingiusto che gli atti preparatorii i quali sono atti molto leggieri che finora non furono neppure considerati come reato, abbiano a punirsi colla stessa pena con cui la legge punisce gli atti di tentativo che sono atti tanto gravi che tutte le legislazioni li puniscono.

Credo dunque che sia necessario in questa nuova legge diminuire almeno di un grado la pena, affinchè la pena degli atti preparatorii, che certo sono reati minori, non siano puniti con pena tanto grave quanto il tentativo, che certo è reato maggiore.

Questa è la prima ingiustizia che ravviso nella legge. Ma avviene un'altra ai miei occhi assai più grave, ed è che il Codice penale nell'articolo 106 dello stesso capo del tentativo dei crimini e delitti, dispone che allora quando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito solo quando costituisca per se stesso uno speciale reato. Se adunque il tentativo, l'atto di tentativo non costituisce per se stesso uno speciale reato, non è punito, gode dell'esenzione della pena, ciò che equivale a dire che si punisce, se lo merita, l'atto per se stesso per altri riguardi, ma che, come tentativo, non vi è alcuna pena, purchè il tentante si pente e volontariamente desista dal commettere il reato.

Questo beneficio del pentimento, che è concesso dal Codice agli atti di tentativo anche prossimi all'esecuzione del delitto, volete voi negarlo agli atti preparatorii che finora non sono mai stati considerati delitti o che la legge non ha mai creduto di punire?

Io credo che questa sia stata una semplice dimenticanza nel fare la legge, ma credo che sia necessario correggerla, perchè sarebbe un'ingiustizia enorme che godesse il beneficio del pentimento l'autore di un tentativo di crimine e ne fosse privo chi ha fatto solo atti preparatorii.

Nè mi si dica che il giudice per identità di ragione estenderà il beneficio del pentimento agli atti preparatorii anche senza che ciò si esprima nella legge, perchè le parole dell'articolo 106 parlano del tentativo tassativamente e l'articolo 104 del Codice penale vieta espressamente ai giudici ogni arbitrio di aumentare, di diminuire, di commutare le pene se non nei casi e limiti dalla legge determinati.

Questo quanto alla prima parte. Circa poi alla seconda parte, che tratta dei giurati, io vi confesso che trovo affatto illogica la proposizione che viene sottoposta alla nostra deliberazione.

Si dice nella relazione, si è detto da tutti gli oratori, che si voleva escludere dalle liste dei giurati coloro che per mancanza d'istruzione sono incapaci di adempierne a dovere le funzioni. Nulla di più giusto; tutti siamo d'accordo che si cerchi il mezzo di escludere gli incapaci; ma io non trovo una parola in questa legge che si riferisca a constatare la capacità non solo dei giurati, ma neppure delle persone che debbono scegliere i giurati.

Essi devono essere nominati dal Consiglio comunale, e dal Consiglio provinciale; ma non è prescritto che devono essere persone capaci di fare tale scelta. Il Consiglio comunale, come il Consiglio provinciale potrebbe scegliere degli idioti che potrebbero scegliere altri idioti per giurati, e sarebbero nella perfetta legalità. (*Segni di dissenso*)

Io poi trovo che l'aver tolto dal sistema dei giurati l'estrazione a sorte, e l'averlo architettato nel modo progettato, cioè che si possano rifiutare dal fisco e dal reo sino che ne rimangano soli 14, è la più grande assurdità che si possa commettere in materia di giurati,

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1858

e distruggo intieramente il beneficio che dal sistema dei giurati si può sperare.

Signori, se non sono in un grande errore, il sistema dei giurati non è mica stato introdotto per ottenere giudici più illuminati dei giudici ordinari, cioè di quegli uomini che hanno studiato, per tutta la loro vita, l'interpretazione delle leggi, e neppure per ottenere dei giudici più integri indipendenti dal potere, che certamente queste qualità si troveranno molto più facilmente in uomini che hanno fatto una carriera, che hanno avuto una educazione apposita, ed ai quali si può obediere conto continuo dai superiori e dal paese, non del loro giudicato, ma della loro condotta morale.

Il sistema dei giurati, a mio parere, è stato introdotto perchè nei delitti di stampa, massime in materia politica, non può la legge definire nettamente tutti i casi che è necessario di punire. La società non ha diritto di punire le parole che sono tutto al più immagini di delitti se non quando vi ha interesse politico esse si puniscano, perchè possono indurre altri al delitto, o recare ad altri pregiudizio. I giudici ordinari capiranno forse con più facilità la legge, ma sono cattivi apprezzatori del danno sociale che può derivare dalle parole, vivendo d'ordinario quasi segregati dalla società di altri che dei colleghi per ragione di professione, facilmente appartengono ad un solo partito politico, almeno la più parte; perciò si è introdotto il sistema dei giurati coll'estrazione a sorte, affinchè il fisco abbia un freno nel fare le sue istanze, e non sapendo in quale partito saranno i suoi giudici, non accusi come delitto, se non quegli scritti che sono considerati come vero delitto dagli uomini onesti di tutti i partiti.

Tutti sanno quanto facilmente i partiti politici sono ingiusti, come facilmente le passioni politiche inebriano; e quando si è caldi per qualche oggetto di politica, siccome ordinariamente sono le questioni politiche questioni molto indefinite, e molto difficili a definirsi, che basano su fatti non verificati, che in una società si contano in un modo, in altra in un altro, tutti sanno che succede spesso di vedere degli uomini anche onesti, ed incapaci di azioni basse in un affare privato, quando si tratta di affari politici abbassarsi sino quasi a mentire, a calunniare, attribuire leggermente delle intenzioni non giuste, o inique agli avversari e credere con facilità qualunque voce corra, e facilmente commettono anche degli atti che non commetterebbero mai nel proprio privato interesse qualunque ne fosse la tentazione.

Per rimediare a questo difetto dell'umanità che non si potrà mai togliere, si è introdotto il sistema dei giurati. Appunto nei paesi dove le passioni politiche dividono in diversi partiti le popolazioni, col sistema di giurati si ottiene che l'accusatore, il fisco ha un freno nell'accingersi all'accusa perchè egli non sa di quale partito saranno i giudici, dovendo i giudici essere estratti a sorte.

Egli dunque non può intaccare come delitto se non ciò che tutti i partiti d'accordo, tutti gli uomini onesti

di qualunque partito riconoscono che è delitto. E così la bontà dell'istituzione dei giurati consiste nel freno che mette all'accusatore, non nella speranza di giudici migliori, perchè se potessero i giudici ordinari essere uomini di affari e spogliarsi delle passioni politiche certamente giudici migliori sarebbero i tribunali ordinari.

Se ciò è vero voi vedete, o signori, quanto si allontana dall'essere buona la proposizione che ci viene fatta nella legge attuale, nella quale ciò che vi è di più sicuro è che i giudici del fatto saranno sempre tutti di un solo partito, e che il fisco non ha più freno e può calcolare in prevenzione le opinioni di quel partito prima di fare l'accusa. Difatti questa Commissione composta d'uomini scelti dal Consiglio comunale e provinciale, questa Commissione non può a meno di risultare colla maggioranza di un dato partito sia per l'uno o sia per l'altro, ma avrà in essa certo un partito la maggioranza. Questa maggioranza basta che possa mettere sette individui oltre la metà nella lista dei giurati, ed è sicura che nel semestre qualunque processo sarà sempre deciso dagli uomini del suo colore. Infatti a Torino sono 300 i giurati, il fisco ne può escludere 143; 143 gli esclude il reo, restano 14. Basta che il partito della maggioranza della Commissione ne abbia messi nella lista 157 del suo colore politico per essere sicuro che il tribunale sarà composto di gente del suo solo partito, ed allora voi vedete che sorta di giustizia vi sarà massimamente nei delitti di stampa che sono quelli che più inferociscono i partiti.

Voi vedete che un partito sarà dominante nella giurisdizione di tutto un tribunale d'appello, e voi vedete nello stesso tempo che il fisco potendo calcolare a priori il colore di questi giudici, può accusare a mano salva ed essere severo contro tutti gli altri partiti, ma dovrà forzatamente lasciare l'impunità al dominante.

Questi motivi, o signori, mi sembrano stringenti; ma vi è di più. Io trovo anche inconvenevole la divisione che si trova nella legge: io trovo che si stabiliscono 300 giurati per Torino, vale a dire che la lista dei giurati deve essere di 300 per Torino e di 300 per Genova.

Noterò di passaggio che il Ministero aveva solo proposto 200, dunque ne escludova 100 di capaci se la Camera ha trovato che a Torino ve ne potessero essere 300. È egli ciò ragionevole mentre Torino conta 143,000 abitanti, secondo il censimento che trovo nel calendario di quest'anno stampato dal Ministero, e 100,000 Genova?

Nelle città di provincia la differenza è molto maggiore. Io trovo che Ciampieri ha 16,000 abitanti, Nizza 86,000, Casale 22,000, Cagliari 20,000.

Voi vedete dunque che Ciampieri colla nona parte della popolazione deve avere una lista di giurati che è metà di quella di Torino. Vi pare che questo sia logico, che sia sistema sopportabile? Me pare di no.

Per tutti questi motivi io credo che il Senato non possa votare questa legge senza una qualche modificazione.

Non vorrà certo il Senato tralasciare di applicare il beneficio del pentimento anche agli atti preparatorii, come è già applicato ai tentativi di delitti. Non vorrà certo, spero, non mitigare la pena di delitto minore quando gli risulti che la legge attuale lo punisce quanto un delitto maggiore.

Non vorrà, credo, adottare questa organizzazione dei giurati, la quale professando di volere escludere gli incapaci dalla lista di giurato, non ha niuna parola che si riferisca alla capacità. Epperò, se mi sarà concesso, io proporrò degli emendamenti; ed in particolare di quello sul sistema dei giurati darò lettura sin d'ora se il Senato lo permette acciò nella conclusione, che sono per proporvi, di rimandare la legge all'ufficio centrale per la sua riforma, voi ne possiate fare un giusto criterio anticipato.

Il sistema che proporrei sarebbe che agli articoli 3 e 4 della legge fossero surrogati i seguenti:

« Art. 3. Sono di diritto giudici del fatto tutti gli iscritti nella lista degli elettori politici delle città nelle quali siede una Corte d'appello, i quali hanno subito gli esami di retorica od altri di grado equivalente o superiore alla retorica, ed ottenuto l'approvazione.

« Art. 4. Saranno inoltre giudici del fatto tutti quegli altri elettori politici iscritti nelle suddette liste la capacità dei quali al disimpegno di tale ufficio qualunque non abbiano subito gli esami di retorica sarà provata dall'attestazione di sette giurati di diritto i quali dichiarino in iscritto davanti al sindaco sul loro onore di averne perfetta e personale conoscenza. »

A me pare che con questo sistema si escluderebbero tutti gli incapaci, e si raggiungerebbe lo scopo che la legge si propone, ma che, a mio credere, non ottiene la legge che vi è proposta. Essendo adunque, se io non erro, provato che non si può a meno di fare qualche cambiamento a questa legge, permettetemi che io vi faccia osservare come sia anche il concetto generale suo difettoso.

In questa legge si sono riunite due cose affatto disparate. Disparate per ragion di materia, giacchè nel primo articolo si tratta del delitto di assassinio, e nel terzo dell'organizzazione dei giurati, il quale delitto di assassinio non è ora soggetto alla giurisdizione dei giurati stessi; disparate per ragione di giurisdizione; disparate infine per lo scopo che il legislatore si è proposto di ottenere con queste due diverse disposizioni.

Ho detto disparate per ragione di materia, giacchè la materia dell'assassinio trova la sua sede naturale nel Codice penale, e trova la sua giurisdizione naturale nei tribunali ordinari. Ho detto poi disparate per lo scopo, giacchè, mentre la prima parte della legge è tutta politica, la seconda lo è niente affatto, ma appartiene tutta all'interna amministrazione giudiziaria.

Lo trovo che in quest modo, amalgamate queste due materie, non è neppure decorosa l'approvazione della legge.

Io vi domando, o signori, se è decoroso che si approvi

una legge di riforma dei giurati come appendice, come seconda parte di una legge di assassinio. Io vi domando se voi sancireste una legge, e se forse il Ministero ve l'avrebbe proposta, la quale riformasse la Corte di cassazione, o le Corti d'appello, come appendice, come seconda parte di una legge d'assassinio.

Io dico: se i giurati non li credete utili, aboliteli; ma non dispezzateli finchè li conservate. Ripeto: considero come contrario al decoro l'adottare una legge nella quale essi sono trattati così barbaramente.

Conchiudo adunque proponendo che si rimandi la legge all'ufficio centrale, coll'incarico, prima di dividerla in due leggi come richiede la duplice natura delle sue disposizioni, in secondo luogo di coordinare la prima legge colle altre disposizioni del Codice penale, ed in particolare colla legge sull'attentato, e l'applicazione dell'articolo 106 del Codice stesso: terzo, di formulare per la riforma dei giurati il sistema da me proposto, o quell'altro più razionale che l'ufficio centrale crederà del caso, tenendo per base delle sue proposizioni il sistema dell'estrazione a sorte, e l'esclusione dalle liste dei giurati dei soli incapaci per difetto d'istruzione, salvo le altre esclusioni già contemplate nelle leggi vigenti.

Signori, io credo che a termini dello Statuto la divisione in due leggi distinte, di due diverse proposizioni sia di diritto: io leggo nell'articolo 55 dello Statuto che « ogni proposta di legge debba essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii, ecc. » dunque ogni proposta di legge deve subire un separato esame.

Io credo di avere provato che qui vi sono due distinte proposte; l'ufficio centrale stesso nella sua relazione ha riconosciuto che sarebbe stata conveniente la divisione in due leggi; solo disse che giacchè la legge era fatta così non credeva di proporle la divisione ma ne ha riconosciuto la legittimità. Né solo a termini dello Statuto la divisione di due diverse proposte in due distinte leggi è di diritto, ma anche a termini del nostro regolamento, il quale spiega ancora più chiaro ciò che d'altrove risulta dalla natura stessa delle cose, e ciò che lo Statuto ha disposto.

All'articolo 55 del nostro regolamento si dice: « nelle questioni complesse si vota sempre (notate quel sempre) separatamente sulle materie compresevi, se ne vien fatta la domanda. »

Io la domanda la faccio, e mi pare che sia necessario accordarla giacchè è un fare violenza al voto dei senatori il comprendere due materie così diverse, così distinte, in un solo voto. Se non dividete in due leggi queste due proposizioni, forse voi per ragioni di politica farete votare a qualcuno un'organizzazione cattiva dei giurati, ciò che è niente necessario allo scopo politico della legge, e forse qualche altro a cui fa più impressione e difficoltà il guastare l'istituzione dei giurati, che la politica, potrà non approvare l'intera legge, e quindi darà il voto contrario anche alla prima parte

che è politica, e che sarebbe desiderabile che passasse senza difficoltà. Persisto dunque nella conclusione proposta.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Plezza mentre dichiarasi favorevole a questa proposta di legge, di cui approva il concetto e lo scopo, invita tuttavia il Senato ad emendarne gli articoli 1 e 3 i quali, a suo avviso, sono meno ai principii di diritto conformi, e dopo avere esposto un suo sistema intorno alla composizione dei giuri, conchiude perchè venga il progetto rimandato all'ufficio centrale con incarico di correggerlo e rifonderlo a norma delle idee da esso manifestate.

Io sono lieto che l'onorevole preopinante approvi in massima la proposta, imperocchè spero che mi basteranno poche parole per dimostrargli come in essa non si trovino nè quegli errori giuridici, nè quelle ingiustizie che esso suppone, e confido quindi che senza insistere d'avvantaggio nelle conclusioni da lui formolate sarà anzi per dare il partito favorevole al presentatosi schema, di cui riconosce d'altronde la opportunità e la convenienza.

L'onorevole preopinante non muove alcuna censura all'articolo 2 concernente la apologia dello assassinio politico che viene meglio definita, e di cui si stabilisce la pena; imperocchè con questo non si fa se non spiegare meglio una disposizione già esistente nella legge anteriore: crede invece che l'articolo 1 relativo alla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi esteri, ed il terzo riflettente i giurati debbano modificarsi. E quanto al reato di cospirazione osserva che un tale disposto è inutile, e fors'anche pericoloso: inutile, perchè non si possono punire tutti i reati immaginabili, e sarà impossibile al Governo di potere scoprirli e prevenirli; ma io prego l'onorevole Plezza di riflettere che non si tratta qui di punire un reato soltanto immaginario, poichè esso è pur troppo conosciuto, e non sono ancora molti mesi che le conseguenze di un attentato di simile natura gittarono in tutta Europa lo sgomento...

**PLEZZA.** Nel nostro paese è sconosciuto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole preopinante mi dice, questo reato non è conosciuto nel nostro paese: è vero che nel nostro paese non ve ne fu sinora esempio: ma non perciò il medesimo si può dire sconosciuto, come abbondantemente lo prova il penale nostro Codice, in cui negli articoli 388 e successivi sono appunto stabilite le pene per la cospirazione interna ed esterna contro lo Stato. Questi articoli, io lo ammetto, non riguardano la cospirazione contro la vita dei sovrani esteri, quindi non ne segue fosse un tale misfatto ignorato, ma solamente che non si stimò di estendere la sanzione penale al caso in cui fosse commesso contro un sovrano estero.

Aggiunse poi essere pericoloso il punire la cospirazione perchè si introdurrebbe così un principio nella nostra legislazione, di cui non hassi traccia in verun'altra. Io qui prego l'onorevole preopinante a riflettere

che, se egli intende parlare della cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, contro la vita del proprio sovrano, lo stesso Codice nostro, come ho già detto, dimostra come sia men fondato il suo asserto. Se poi, come voglio credere, esso vuole accennare alla cospirazione contro i sovrani esteri, anche in questa parte cade in errore, avendo altri legislatori prima di noi già comminata una pena a chi rendasi di questo reato colpevole.

**PLEZZA.** Se mi permette... Non ho inteso di parlare del delitto di cospirazione, ho inteso dire che non sono puniti in nessun Codice gli atti semplicemente preparatorii.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io credeva parlando di cospirazione che l'onorevole senatore comprendesse che io parlava degli atti preparatorii. La cospirazione consiste nel concerto tra diverse persone di commettere un reato: concerto a cui tengono dietro gli atti preparatorii materiali, i quali alla loro volta sono seguiti dagli atti di esecuzione. È perciò evidente che se negli altri paesi si punisce la cospirazione, a fortiori si puniscono pure gli atti preparatorii. Che poi altri legislatori ci abbiano preceduto nel colpire la cospirazione anche contro sovrani esteri, ce ne porge una prova il Codice prussiano, anzi tutti quasi ce la porgono i Codici della Confederazione germanica: e recentemente si è nel Belgio pubblicata una legge con cui non solo vengono siffatte cospirazioni contemplate, ma quelle puranco le quali riflettano la forma di Governo, che da noi non si credettero di dovere comprendere.

L'onorevole preopinante facendosi poi ad esaminare più d'avvicino l'articolo 1 del progetto in discussione osservava primamente essere ingiusto punire con la reclusione chi contro la vita dei capi dei Governi esteri cospira, perchè potendo, giusta l'articolo 103 del Codice penale, il tentativo di un assassinio venire punito con la pena ordinaria diminuita di tre gradi, a suo dire, lo può essere con la reclusione, cioè con quella pena medesima, la quale secondo questa legge si infliggerebbe per la cospirazione e gli atti preparatorii, i quali sono pur sempre assai meno del tentativo, a costituire il quale richiedesi di più un principio di esecuzione.

L'onorevole preopinante cade qui in un errore materiale, perchè la pena ordinaria dell'assassinio è quella della morte; ora, diminuendola di tre gradi, dove si giunge? Si giunge ai lavori forzati dai 10 ai 15 anni. *(Il senatore Plezza mostra di volere interrompere)*

- 1° Grado di diminuzione: lavori forzati a vita;
- 2° Grado id. lavori forzati per anni 20;
- 3° Grado id. lavori forzati da 10 a 15 anni.

Ora, siccome nel progetto attuale si commina soltanto la pena della reclusione, egli è evidente che quantunque in verità gli atti preparatorii siano meno gravi che non quelli di esecuzione, vi esiste però sempre la proporzionalità delle pene stabilite dal Codice penale, e questa non si offende in guisa veruna con il primo articolo della proposita legge.

Se non che al medesimo viene anche mossa un'altra censura, che a termini dell'articolo 106 del Codice penale, il tentativo del reato non è punito quando il reato non ha luogo perchè spontaneamente l'autore del medesimo abbandonò il reo disegno. Ora, osserva l'onorevole preopinante, se si trattasse di un vero tentativo, se la cospirazione fosse già portata agli atti esecutori, se il reato fosse per conseguenza maggiore, se gli autori di questo maggiore reato desistessero dal loro proposito, per semplice atto di loro volontà, a termini del Codice penale non si potrebbero punire. È quindi una ingiustizia di volerli punire quando non siano ancora giunti nemmeno a quegli atti in forza di cui comincia il tentativo ad esistere. Se la cosa stesse in questi termini io converrei coll'onorevole preopinante che la legge in questa parte sarebbe ingiusta: mi consenta però di osservargli che anche qui esso cade in errore: quando il Codice penale stabilisce che il tentativo non è soggetto a punizione, allorchè il reato non ebbe luogo per effetto dell'abbandono volontario del suo autore, vengono indubitabilmente comprese in questa disposizione anche le cospirazioni. Nessuno ha mai inteso nè potuto intendere che il Codice penale escluda dal beneficio del pentimento il reato minore, mentre glielo accorda nel reato maggiore: e ne vuole la prova l'onorevole preopinante? Nel penale nostro Codice a cui presero parte distinti giurisperiti, e che compilatosi dopo la pubblicazione di quelli della maggior parte d'Europa, poté fare tesoro di quanto in essi contenevasi; in esso, che appunto nei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato seguì le tracce segnate dal Codice francese, o dai germanici, mentre si contempla il caso della cospirazione non avvi alcun speciale articolo per quanto concerne la applicazione del disposto dell'articolo 106, e ciò perchè il medesimo è applicabile tanto al tentativo, cioè al caso in cui vi siano già atti esecutivi, quanto a quello in cui vi siano soltanto atti preparatorii. Del resto, lo ripeto, è impossibile, e parlo in un consesso dove siedono magistrati peritissimi e consumati nella scienza del diritto, che alcun giudice interrogato se sia meritevole di punizione colui che dopo avere cospirato prima di mandare ad eseguitamento il suo disegno ne desista, pronunci l'affermativa a fronte delle disposizioni dell'articolo 106, in cui è detto che non vi ha luogo a punizione quando il reato non ha avuto effetto per volontà del delinquente, e nessun magistrato oserebbe a dichiarare che sono a questo caso applicabili le disposizioni dell'articolo 106. Non reggono quindi le censure fattesi a questo primo articolo.

Venendo ora a discorrere dell'articolo 3 della proposta legge, poichè l'onorevole preopinante tacque del secondo, dirò che il medesimo osservava come, mentre dichiarasi volersi avere giurati più intelligenti, nulla contiensi poi nè in questa, nè nella legge sulla stampa intorno alla capacità dei giurati ed alle condizioni per cui questa sia assicurata. Mi permetta di rispondergli che essendosi detto mirare questa riforma a far sì che i giurati, accrescintisi ora in seguito alle nuove imposte

straordinariamente, adempiano al compito loro assicurando la necessaria repressione dei reati di stampa, con ciò si spiegò abbastanza qual fosse il mandato che si affida alla Commissione incaricata della scelta, la quale edotta così dell'ufficio cui venne destinata, e del suo fine, naturalmente sceglierà persone che abbiano le condizioni richieste per degnamente adempiere al ministero che loro si commette. È questa una cosa talmente ovvia che non occorre nemmeno soffermarvisi a dichiararla; nè io so che in alcuna delle leggi consimili siasi creduto necessario esprimere che la scelta debbe cadere sulle persone capaci. Ed invero i giurati vengono scelti appunto affinchè sieno allontanati quelli che o per ragione di infermità, o per mancanza d'istruzione si crede che non offrano bastevoli guarentigio.

L'onorevole senatore osservava ancora che i giurati come vennero istituiti colla legge sulla stampa ebbero per mandato, non tanto d'applicare la legge secondo i termini della stessa, quanto di giudicare giusta l'opinione generale che prevale nel paese, e quindi non è necessaria tanto l'istruzione e la capacità, quanto che essi giudichino secondo l'opinione pubblica. In primo luogo osserverò che se tale è secondo l'onorevole preopinante lo scopo della istituzione dei giurati in materia di stampa io non so poi troppo mettere d'accordo questa sua opinione col temperamento da lui proposto, e col quale vorrebbe che fossero soltanto ammessi all'ufficio di giurati quelli che hanno fatto la rettorica, o che dal certificato di altri cinque giurati risultino capaci a sentenziare in materia di stampa. Protesto poi contro una tale teoria, giacchè non posso in verun modo ammettere che i giurati debbano lasciarsi guidare soltanto dalla opinione, essendo, se tale fosse il compito loro, inutile una legge sulla stampa, secondo la quale appunto debbo il verdetto loro pronunciarsi.

Se noi ammettessimo che i giurati potessero giudicare unicamente... mi pare che l'onorevole preopinante faccia segno di dissenso...

**PLEZZA.** Io non ho inteso di dire questo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare dicesse che i giurati dovessero giudicare secondo ciò che si crede nell'opinione generale.

**PLEZZA.** Ho detto che l'istituzione dei giurati è stata creata collo scopo di mettere un freno all'accusatore.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ma in qual modo si mette questo freno? Mi pare che dicesse mettersi un freno all'accusatore in quanto i giurati giudicando secondo la loro opinione e non sapendo l'accusatore di quale partito essi saranno nè in qual modo giudicheranno i reati loro sottoposti ne risulta che l'accusa non possa essere fatta se non quando si creda contrario all'opinione pubblica lo scritto che si vuole sottoporre a procedimento. Se tale non è stato l'intendimento dell'onorevole Plezza, tanto meglio, perchè io assolutamente ritengo che non alla pubblica opinione od alle particolari loro prevenzioni, ma unicamente alla legge debbano i giurati nel pronunciare ispirarsi.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1858

Egli vuole che si constati la loro capacità per mezzo di certificati che attestino che abbiano fatto la rettorica o essa risulti da certificati di altri cinque giurati. Si stabilirebbe così una specie di categoria: ed a tal riguardo osserverò in primo luogo non essere il momento opportuno di esaminare se meglio convengano le categorie o la scelta. Quando si discuterà la legge sulla estensione dei giurati ai reati comuni si esaminerà allora quale sia il sistema da preferirsi: per ora farò notare che quello proposto dall'onorevole preopinante non risponderebbe utilmente al suo scopo.

Esso poi aggiunge ancora non corrispondere alla popolazione rispettiva la proporzione stabilitasi tra il numero dei giurati, che debbono essere scelti nelle città di Torino o Genova, e nelle altre.

Ma mi sia permesso far notare non trattarsi qui di una proporzione matematica in cui si debba usare il massimo rigore, ma bensì soltanto di fare in modo che il numero dei giurati e quello degli abitanti delle località rispettive approssimativamente si corrisponda; ed in questo senso non so come si possa muovere censura sul numero di 800 proposto per Torino e per Genova, abbenchè la popolazione non sia la stessa in entrambe, e su quello di 150 proposto per le altre città quantunque di popolazione diverse.

Per ultimo secondo l'onorevole preopinante questa legge avrebbe potuto essere distinta in due progetti, ed egli invocava le disposizioni dello Statuto per dimostrare che, essendovi due proposte affatto disparate, queste debbano di necessità essere discusse separatamente. Si è già osservato dall'ufficio centrale che la materia le quali formano l'oggetto di questa legge avrebbero potuto formare due leggi distinte, ma che però tendendo tutte al medesimo scopo nulla ostava a che fossero comprese in una sola ed insieme discusse.

L'onorevole preopinante pensa che a termini dello Statuto le proposte diverse debbano essere discusse ed approvate separatamente. Io sono d'accordo con lui quando si tratti di proposte separate, ma non dimentichi che il Governo qui appunto non ne ha fatto che una sola, ed io non trovo nessuna disposizione dello Statuto per cui il Governo sia obbligato quando presenta una legge di fare tanti schemi, quante possono essere le materie. Può forse tornare opportuno di farlo; ed anche non facendolo può il Senato dividere una proposta in più progetti e così discuterli e votarli separatamente se vi consente il Ministero; ma non vi ha in questa parte alcuna disposizione nello Statuto che ciò renda obbligatorio.

La divisione è di diritto nella votazione degli articoli di una proposta, ma non si può esigere che se ne facciano due quando il Governo non crede doverne fare che una. Non parmi nemmeno che vi sarebbe convenienza ed opportunità in questa divisione desiderata dall'onorevole preopinante appunto perchè le diverse disposizioni contenute in questa legge mirano tutto allo stesso scopo, e non sarebbe questo raggiunto quando alcune soltanto di esse venissero accolte.

Egli dice che potrebbe avvenire, che uno il quale volesse approvare le disposizioni sulle cospirazioni e non quella sui giurati avesse a votare contro la legge sulle cospirazioni perchè riunita a quella sui giurati. È vero, ma d'altronde potrebbe anche accadere che alcuno non volesse votare neppure la seconda disposizione sull'apologia ritenendola come non sufficiente per timore che non venisse approvata la terza con cui si provvede all'esecuzione della legge. Non vi ha quindi motivo per volere una divisione e credo anzi necessario che si voti la legge come venne presentata. Ho così sufficientemente dimostrato come il progetto sottoposto all'approvazione del Senato sia immune da quelle peccche e dagli errori supposti dall'onorevole preopinante; e giacchè ho la parola darò ancora una brevissima risposta all'onorevole Farina.

Rispondendo egli a quanto diceva nella seduta di ieri, osservava che l'articolo 24 della legge sulla stampa non contiene quanto ai reati comuni la stessa disposizione che si propone in questa legge per l'apologia dell'assassinio politico, e che vi ha un grande divario, mentre l'articolo 24 della legge sulla stampa non punisce che l'apologia quando in questo progetto di legge si punisce l'approvazione, ed anche il tentativo di giustificazione.

Però io non ho che a pregare l'onorevole preopinante di riflettere che, secondo il senso letterale della parola *apologia*, con questo vocabolo s'intende non solo l'approvazione, ma anche la giustificazione e la difesa d'un fatto vietato dalla legge. Che se qui s'introducesse una speciale disposizione, come osservossi nella tornata di ieri, fu pel dubbio sorto se quest'articolo 24 si riferisse anche all'apologia dei reati politici.

**PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO A CONTRARRE UN PRESTITO DI 40 MILIONI.**

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. A nome del mio collega ministro delle finanze, trattenuto alla Camera dei deputati, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge avente per oggetto il prestito di 40 milioni di lire, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 853 e 859.)

**PRESIDENTE**. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.**

**PLEZZA**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. (Volgendosi al senatore Plezza) Non converrebbe ora entrare nella discussione degli articoli, mentre ciò sarebbe prematuro.

Se si tratta soltanto di discussione sul complesso del progetto, io gli concedo la parola, ma se le sue osservazioni si raggirassero sugli articoli, sarebbe più opportuno riservarle per quando si verrà alla discussione separata dei medesimi.

**PLEZZA.** Intendo solo rettificare alcuni fatti posti dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Siccome si dovrà ritornare su questa discussione, quando verremo all'articolo 1, potrà allora fare le sue osservazioni, salvo che esse si possano riferire ai principii generali della legge.

**PLEZZA.** Se lo permette il presidente, farò poche osservazioni di fatto, riservando le altre per quando si discuteranno gli articoli.

Per tenermi negli stretti limiti segnati dal signor presidente, farò osservare solamente alcuni errori di fatto, nei quali mi pare che sia caduto il signor ministro.

Egli ha riconosciuto che sarebbe giusto di emendare la legge quanto alla pena, se in realtà sussistesse che il tentativo è punito colla reclusione; e per dimostrare che il tentativo è sempre punito con pena maggiore della reclusione, ha detto che il tentativo è punito colla diminuzione di due a tre gradi dalla morte (che sarebbe la pena del crimine) cioè primo grado di diminuzione, ai lavori forzati a vita; secondo grado, lavori forzati a tempo; terzo grado, lavori forzati da 15 a 20 anni. Dunque non si può mai applicare la reclusione ai tentativi. Ma io mi permetto di fare osservare al signor ministro che questo terzo grado da lui esposto non esiste nel Codice penale. Io trovo che le pene dei crimini sono descritte nell'articolo 13 del Codice suddetto, e sono: 1° grado, la morte; 2° grado, lavori forzati a vita; 3° grado, lavori forzati a tempo; 4° grado, la reclusione.

Il 4° grado nella serie delle pene diventa il 3° nella diminuzione.

Questo grado intermedio dei lavori forzati da 15 a 20 anni non esiste nell'articolo 13 del Codice, da che ne viene che il terzo grado nella diminuzione resta precisamente la reclusione, colla quale sono puniti gli atti preparatorii contemplati in questa legge, come è punito il tentativo meno prossimo alla consumazione del delitto, ma pur sempre più grave degli atti preparatorii.

Mi pare perciò che per confessione stessa del signor ministro resta provato che la legge è ingiusta, perchè punisce un atto meno criminoso colla stessa pena del tentativo non esistendo quel grado intermedio dei lavori forzati da 15 a 20 anni, che dal signor ministro era stato citato.

Io dubito anche molto che possa sanarsi l'altra ingiustizia da me segnalata, giacchè il signor ministro non ha risposto a ciò che io aveva detto, che il giudice cioè in materia criminale non ha diritto di estendere da un articolo all'altro, ciò che per ragione naturale dovrebbe estendersi. Bisogna che lo faccia la legge. L'articolo 4 dice che le pene imposte dalla legge non

potranno dal giudice aumentarsi o diminuirsi, nè commutarsi se non nei casi, termini e limiti dalla legge stessa determinati.

Dunque nell'attentato contro la vita del nostro sovrano e le cospirazioni (che sono nel Codice penale chiamate attentati e cospirazione, e non sono semplicemente tentativi di crimine come gli altri) in questi attentati non si può applicare la diminuzione di pena pel pentimento, perchè il legislatore non avendolo detto ed avendo proibito al giudice ogni arbitrio, non può estendersi questa diminuzione. Ciò pure avverrà degli atti preparatorii, a meno che adesso che si fa la legge, non vi si aggiunga un articolo, col quale quel beneficio vi si estenda. Rettificate queste cose di fatto, verrò a ciò che direttamente appartiene alla discussione generale.

Il signor ministro dice che non si può obbligare il Governo a fare una legge distinta per ogni proposta. Io acconsento che in casi ordinari sia anzi conveniente di proporre anche più materie in una sola legge, perchè ciò facilita la discussione e l'adozione delle leggi stesse. Noi abbiamo veduto il signor ministro di grazia e giustizia a proporre degli interi Codici al Senato, e nessuno ha reclamato perchè non ha creduto di reclamare. Ma lo Statuto dicendo che ogni proposta deve percorrere un dato determinato periodo di discussione e di approvazione, il nostro regolamento poi dicendo che nelle quistioni complesse è sempre di diritto la divisione, se è dimandata, mi pare che il Senato non può rifiutarla a me che ne faccio formale domanda; e ne faccio domanda perchè in realtà questa legge contiene due materie totalmente distinte, e che non hanno nulla che fare l'una coll'altra. La prima parte che riguarda i preparativi di assassinio non ha niente a fare coi giurati, perchè i giurati non sono competenti in quella sorta di delitti, i quali sono di giurisdizione dei tribunali ordinari, e non ha nulla a fare coi giurati perchè è materia del Codice penale, mentre i giurati non esistono nel nostro paese se non per i delitti di stampa, i quali hanno un Codice ed una giurisdizione loro speciale nella legge organica. È innegabile che le proposte sono talmente distinte, che è realmente il caso di applicare l'articolo del regolamento che dice, che la divisione è di diritto quando è dimandata, e che si devono sempre votare separatamente. Quel sempre contiene anche la votazione per squittinio. Appoggiato a queste ragioni, domando al Senato che applichi il regolamento, e mandi a dividersi la legge in due distinte leggi.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Plezza di volere osservare che l'articolo 55, al quale si appoggia, riguarda unicamente gli articoli; che egli viene nell'ordine delle disposizioni regolamentari, là dove si tratta di mettere ai voti gli articoli. Quando vi sono in un articolo quistioni complesse, se ne domanda la divisione, ma questo non si riferisce punto ai progetti di legge.

**PLEZZA.** Farò osservare al signor presidente che l'articolo 54 accenna al voto sulla legge intiera.

**PRESIDENTE.** Domando scusa, finisca di leggerlo:

*Salvo il voto sulla legge intiera, e poi viene agli articoli. D'altronde è un'intelligenza talmente e così universalmente prevalsa, che non mi pare possa esservi il caso di controversia.*

**PLEZZA.** Farò poi osservare al signor presidente che non vi può essere ancora una intelligenza stabilita su quest'articolo, giacchè è la prima volta che se ne domanda l'applicazione.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Plezza di volere ritenere che quest'articolo è copiato da tutti i regolamenti parlamentari, e che mai nessuno ha sollevato un dubbio a questo proposito. D'altronde sta al Senato di giudicare.

**PLEZZA.** Io ho creduto di sollevarlo sia perchè è tale il modo in cui l'intendo, sia perchè la parola suona così, e non vi può essere un'intelligenza già stabilita in questo Senato in proposito, e le pratiche degli altri Parlamenti non devono impedire a noi d'adoptare una intelligenza conforme è richiesta dalla natura stessa della cosa.

**PRESIDENTE.** Se vuole parlare, il ministro ha la parola.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi riservo di parlare nella discussione degli articoli, ma prima mi permetto di osservare all'onorevole Plezza come egli sia caduto in un errore di fatto quando ha detto che non si potrebbe discendere sino alla reclusione facendo la riduzione di tre gradi. Non si contesta che dalla morte ai lavori forzati si discenda d'un grado, dai lavori forzati a vita ai 20 anni d'un altro grado, dai lavori forzati per 20 anni...

**PLEZZA.** (*Interrompendo*) L'articolo 13 del Codice penale...

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Prego l'onorevole Plezza di gettare l'occhio sulla disposizione della legge, e vedrà che la durata della pena dei lavori forzati a tempo è divisa in due gradi; da 20 anni a 15, e da 15 a 10: ora vi ha un primo grado discendendo dalla pena capitale ai lavori forzati a vita, ve ne ha un secondo dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a 20 anni, ed un terzo dai lavori forzati a 20 ai 10, senza che debbasi andare alla reclusione.

In quanto al rimanente risponderò quando verrà la discussione degli articoli.

**PLEZZA.** Io trovo qui nel Codice penale che le pene criminali all'articolo 13 sono: 1°, la morte; 2°, i lavori forzati a vita; 3°, i lavori forzati a tempo; 4°, la reclusione; 5°, la relegazione; 6°, l'interdizione dai pubblici uffizi: questi mi pare che siano i gradi stabiliti dalla legge.

**SCLOPIS, relatore.** Signori senatori, l'ufficio di relatore nel riassumere la discussione è per me fatto agevole da che e nella tornata di ieri e in quella d'oggi dal signor ministro della giustizia, non che dal signor presidente del Consiglio vennero dedotti in discussione i fondamenti sui quali si fonda la moralità di questa legge, i fondamenti sui quali si fonda l'interesse politico della medesima.

Io non ritenterò pertanto la via segnata da altri che cammina a passi migliori dei miei. Non cercherò per conseguenza che di riporvi sott'occhio alcuni principii, i quali hanno governata la deliberazione dell'ufficio centrale, e che debbono, a quel che mi pare, essere presenti a tutti gli onorevoli membri del Senato nel momento in cui daranno il loro voto su questo importantissimo progetto di legge.

Io neppure mi attenderò di seguire l'onorevole Plezza nell'escursione che ha fatto sugli articoli, mentre mi pare che tutta questa materia vuole essere riservata alla discussione speciale che si farà su ciascuno di essi. La legge che vi si presenta, o signori, è una legge di moralità, ed è una legge d'interesse politico.

Comincerò dalla causa che ha dato luogo a questo progetto di legge. Sono presenti i fatti che hanno commossa tutta Europa, e che tanto più dovevano toccare dappresso quelle nazioni, che, stando limitrofe alla Francia, hanno maggiore occasione di risentirsi dei colpi che nella Francia avvengono al potere costituito.

Questi fatti hanno determinato ciò che io chiamerei una rivelazione più alta, una rivelazione più urgente di un bisogno sociale che già dinanzi si sentiva; un bisogno di coordinare le leggi dei vari Stati con certi principii di moralità che legano le nazioni tra esse nelle loro rappresentanze comuni, come legano gli individui delle varie parti del corpo sociale.

La dichiarazione che ha fatta la Francia dopo i fatti del gennaio di quest'anno (e dico dichiarazione scientemente, perchè non veste altro carattere che questo la comunicazione presentata al Ministero); la dichiarazione che ha fatta la Francia era una dichiarazione di pericolo comune: questi pericoli si sentivano o non si sentivano? Era il quesito posto alle potenze a cui si rivolgeva la Francia; il nostro Governo lo sentì, e credo che egli abbia molto ragionevolmente, molto politicamente operato.

Del resto neppure una parola di pressione; che quando alcun che, che solamente si approssimasse ad un'azione troppo eccitata, ci fosse venuta addotta, io, e i miei onorevoli colleghi dell'ufficio centrale, saremmo stati dello stesso parere del mio onorevole collega ed amico, il senatore Alberto Della Marmora, che ieri con impeto giovanile, sotto i suoi canuti capelli, ripugnava da ogni adesione a quello che fosse stato pressione.

L'invito, o la dichiarazione che ci fece la Francia, fu motivato da un interesse di solidarietà, e quest'interesse è talmente evidente, che orederei spendere inutilmente le parole e faticare più inutilmente la vostra attenzione se io insistessi a spiarlo.

Ieri in un notevolissimo discorso, l'onorevole Di Montezemolo, ha espresso come si avesse ad intendere questa solidarietà, e l'ha espresso così bene che io pure non cercherò di rifare quello che egli ha fatto assai meglio di me. Un sentimento comune di moralità, di giustizia, di equità, d'uguaglianza di rapporti, lega tutte le nazioni d'Europa, più o meno secondo la diversa loro posizione; ma il moto ascendente di queste forze sociali è determi-

nato, e non si arresterà certamente finché sia giunto a quel maggior apice a cui i decreti della provvidenza lo chiamano.

Viviamo sotto una legge comune; il mondo materiale ci spinge verso questa legge, il mondo morale debbe coordinarsi con questi fatti; altrimenti chi si trovasse fuori di questo moto perderebbe tutti i benefici, che ogni dì si accrescono, della civiltà.

Non è il caso di estendermi più oltre sulla causa di questa legge: mi fermerò alquanto sul suo soggetto in termini generali, così che si ponga il vero carattere speciale dei fatti cui essa si riferisce.

Prima di tutto osserverò che veramente questa legge consta di due parti, e sono parti diremo eterogenee, ma sono *iuncta positae*, come dicono alcuni scienziati; ma tuttavia sono parti le quali possono molto ragionevolmente confondersi, ed è per questo che l'ufficio centrale non ha opinato nel senso a cui alludeva l'onorevole Plezza. Mi fermerò sulla prima parte e comincerò a determinare qual sia il vero carattere della cospirazione.

La cospirazione essendo un reato *sui generis* che ha nella sua perpetrazione certi limiti i quali non vengono posti agli altri delitti, sarà necessario che vi ponga sott'occhio la serie di questa genesi di fatti criminosi.

Siccome in questa materia giova meglio riferirsi all'autorità altrui, che non riferirsi alla propria, tanto più che non vorrei espormi al rimprovero che lo mie dottrine fossero di soverchio elastiche, io vi domanderò licenza di essere pedante per alcuni istanti.

Sarò breve nelle mie citazioni, ma ne farò risalire alcune anche un po' alto.

Il pericolo che nasce dacché ci è un primo tentativo di reato il quale abbia per oggetto di sconvolgere la comunanza sociale, è talmente ostoso, che vuol essere sottoposto ad una ragione speciale di provvidenze e di repressione.

Ho detto che sarò risalito un po' alto. Io vi citerò due parole che sono attribuite ad un grande romano, come pronunziate in un'occasione celeberrima, la congiura di Catilina. Queste parole che Sallustio pone in bocca a Catone sono: *Nam caetera tum persequere ubi facta sunt; hoc nisi provideris ne accidat, ubi evenerit factu iudicia implores*. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando il tentativo della cospirazione è giunto ad una certa proporzione, non ci sono più giudizi bastanti a reprimerlo, e bisogna venire alle scosse ultime e terribili all'ordine sociale, e sorge allora la guerra civile o l'esterna.

Impressionati da questi principii i nostri moderni determinarono il carattere speciale della cospirazione, e fra gli altri un uomo, il quale per l'altezza della sua dottrina e per la rigidità dei suoi principii può essere invocato come autorità in questa materia, così si spiega. È il signor Guizot nel suo scritto, *Des conspirations et des délits politiques*.

Nei casi di cospirazione egli dice: « La loi saisit le complot dans la pensée, dans la volonté des conspirateurs; c'est un fait qu'elle découvre et incrimine avant

qu'il ait revêtu un corps, quand il n'a encore, pour ainsi dire, qu'une réalité intellectuelle. »

Questi sono i principii dai quali si determina la colpevolezza dell'atto della cospirazione; principii i quali sono misurati più dal pericolo futuro di quello che lo siano dal fatto presente dell'autore.

Un'autorità di un illustre italiano, che si può chiamare anche maestro nella scienza della giurisprudenza e della legislazione criminale, il signor Carmignani viene all'appoggio di quanto dico:

« I delitti direttamente politici (egli scrive) non ammettono attentato, e tutto in essi è consumazione, quando concorre un atto il quale, non essendo né minaccia in parole, né manifestazione storica del pensiero, non lascia o col suo fisico o col suo morale carattere in dubbio sull'animo ostile, che animò l'individuo.

« La ragione di questa severa sentenza nasce dalla natura stessa del delitto politico, il quale come guerra intimata allo stabilito Governo, gli dà il diritto, senza altro aspettare, di farla a colui che glielo ha di già dichiarata. »

Questi sono principii che in tutte le circostanze, in tutte le specie di Governo si sono sempre seguiti. Ma in questa materia appunto, perché è materia molto severa (e credo anche che l'espressione sia moderata), si è generalmente tenuto che la repressione della cospirazione fosse solamente rispetto ai Governi o meglio ai capi del Governo stabiliti nel paese dove si è operato questo concetto di cospirazione. Ora si vuole andare più oltre; ora ciò che si osservava unicamente, rispetto ai capi del Governo del nostro paese, si intende in una misura più o meno rigida, applicabile anche ai Sovrani e capi di Governi stranieri.

L'onorevole guardasigilli ha già citato come questa provvidenza diremo internazionale non sia sorta nella specie attuale, e come già prima in altri paesi, nei paesi della Confederazione germanica, in vari regni siano stabilite questa specie di reciprocità di disposizioni penali, questa specie di stabilimenti di mutua sicurezza.

È evidente che la ragione per cui si è fatto questo negli Stati germanici, è perché si è voluto coordinare questa specie di rapporti internazionali nella repressione dei crimini coi principii comuni di relazione internazionale più stretta che legano i membri della Confederazione germanica.

Vi è una ragione sufficiente per noi di determinare che questa disposizione di legge severa molto, ma necessaria, in questo caso si applichi anche ai capi dei Governi stranieri; abbiamo un interesse sociale, vero, permanente per cui dobbiamo evitare che si producano scosse in altri paesi le quali poi verrebbero ad inquietarci anche nel nostro interno; ecco tutta la questione; tutta la questione morale e politica sta interamente in quei termini.

Siccome noi crediamo che questo pericolo ci sia, che questo interesse rimanga lesa, così noi non dubitiamo di accogliere il principio della punibilità della cospirazione anche quando riflette i capi di Governi stranieri,

o crediamo che in ciò il Governo ha saggiamente operato.

Certo nella misura delle pene ci deve essere una grande diversità, perchè quello che sarebbe pericolo imminente per noi e che nel nostro Codice penale è punito colla pena del parricidio, per altri paesi, tra i quali ci è una distanza, fra i quali poi non esiste quella necessità suprema, si può discendere ad una ragione di pene più moderata, e quindi il progetto di legge che vi è sottoposto ha imposto semplicemente la pena della reclusione, la quale pena della reclusione, come voi ben sapete, può estendersi da 3 a 10 anni.

Posta, secondo che a noi pare, in sodo la necessità di fare questa legge, la nessuna ingiustizia che vi sia nell'intrinseco della medesima, l'opportunità grandissima che ne determina l'adozione, io non insisterò di più, e discenderò da alcuni appunti, ad alcune considerazioni che nella tornata di ieri vennero facendosi sul progetto di legge.

In primo luogo parlerò dell'apologia dell'assassinio politico, la quale pareva a taluni degli onorevoli oratori che avesse alcun che di eccessivo e soprattutto di indeterminato, e fra gli altri, se non erro, l'onorevole Farina diceva: ma se vietate l'apologia dell'assassinio, che è quest'aggiunta d'assassinio politico? Forse che la causa politica potrà infeeblire l'enormità dell'atto? Basta che diciate assassinio. Lo avete già nelle vostre leggi penali, e in quella sulla stampa all'articolo 24!

L'onorevole Persoglio accennava che era nato un dubbio sulla intelligenza dell'articolo 24 della legge sulla stampa, e che alcuni peritavansi di includere nelle disposizioni di quell'articolo l'apologia di ciò che fosse un fatto politico; ma aggiungeva: che la Corte di cassazione aveva raddrizzata la torta opinione e spiegato come l'assassinio politico non cessa d'essere assassinio, e che quindi l'apologia dell'uno non dovesse essere permessa più dell'apologia dell'altro.

Io credo che non solamente per questo fatto storico della nostra giurisprudenza, ma che per l'intima natura delle circostanze che accompagnano queste apologie, sia bene di specificare di andare molto chiaramente nell'interpretazione e valutazione di fatti politici.

Come diceva oggi l'onorevole Piazza, ciò dipende molto dal carattere di chi fa questa stima degli atti umani, e tali cose che nel carattere individuale parrebbero proibite, per una specie di allucinazione quando si tratta di politica sono talvolta considerate ammessibili. Vi fu e vi è pur troppo ancora una scuola che in politica non riguarda che i fatti; non adora che il successo.

Io non citerò nè libri, nè fatti contemporanei, ma a chi è per poco istruito nella storia italiana, non viene in mente, mentre si parla di queste cose, di due ricordi famosi nella nostra letteratura, i quali tutti e due sono due solenni apologie dell'assassinio politico? L'apologia di Lorenzino de' Medici quando uccise il duca Alessandro, scritta da lui medesimo, è una formale apologia che sicuramente in menti poco premunite può produrre un immenso male.

La celebre descrizione fatta da Niccolò Machiavelli del modo tenuto dal duca Valentino uello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini, non è che un'apologia, mista di ogni specie di iniquità, di ogni specie di tradimenti; non vi è una parola di disapprovazione. È naturale poichè il duca Valentino era l'idolo di Machiavelli.

Ora, o signori, quando non si tratta di storia antica, quando per disgrazia, i fatti i più immorali sono rivestiti di questa porpora, ed accadono alla giornata, è bene che non si lasci dubbio sulla loro disapprovazione. Il senatore Persoglio ieri dubitava che la reiezione dei giurati... ma di questo ne parleremo nella discussione degli articoli. (Voci. Sì! sì!)

L'onorevole mio amico e collega senatore Alberto La Marmora toccò ieri un tasto assai più rilevante. Nel suo modo di vedere egli dubita fortemente che l'esercizio dell'amministrazione della giustizia per mezzo dei giurati in materia di stampa, sia soggetta a molti pericoli, sia fomite di molti orrori.

Io mi ricordo che nella seduta del 23 di febbraio del 1852, quando sulla proposta del Ministero venne presentata una legge per alcune modificazioni alle leggi sulla stampa nel senso di deferire una parte dei reati politici alla cognizione dei tribunali ordinari, l'onorevole La Marmora emise già questo dubbio. Questo vuol dire che è in lui la perseveranza del dubbio e quasi della riprovazione.

Io debbo confessare che è in me la perseveranza della convinzione che i giudici del fatto quando si voglia avere una libera stampa politica sono necessari. Allora io sottoposi all'onorevole mio amico ed al Senato alcune considerazioni.

Sarebbe forse troppo lungo ora di darne lettura, ma siccome sono consegnate negli atti del Senato del giorno 23 febbraio 1852, quando alcuno credesse di avervi ricorso potrà farlo. Quantunque io non abbia più l'onore di essere ministro, mi tongo per responsabile degli atti passati della mia amministrazione. Posso avere errato, ma sono nella persuasione di non avere scelto un cattivo sistema. Credo che la legge sulla stampa fosse una legge determinata dalle circostanze, ma non mai il prodotto della pressione. Ciò dico perchè altre volte venne questa questione in Parlamento. Non vi fu pressione, perchè se ciò fosse stato avrei avuto il coraggio di dimettermi dal Ministero prima di firmare una legge prodotta da pressione.

Tutte le leggi sono prodotte da circostanze; sono poche le leggi che non sono dovute che ai principii di moralità; era un prodotto di circostanza, era la sola legge allora possibile e che provvedeva a ciò che le circostanze esigevano.

L'ho creduta, e l'ho detto nella seduta del 23 febbraio 1852, la credo suscettiva di molti miglioramenti; ma credo che quando si tratterà di pronunciare sentenze sopra reati di stampa in materia meramente politica relativa a fatti del nostro paese, se voi vorrete sottrarre questa materia ai giurati, voi porterete una

doppia ferita: la prima voi la porterete alla libertà della stampa perchè sicuramente questa libertà della stampa verrà soggetta ad una giurisprudenza, e una volta che l'avrete soggetta ad una giurisprudenza, non otterrete più quella massima facilità di rapporto, quell'equazione tra l'opinione pubblica e l'esercizio della giustizia, e voi danneggerete la stessa magistratura, perchè a volere confondere in una missione di politica accidentale la missione puramente di giustizia affidata ai magistrati è un volere deteriorare la loro dignità.

Io mi rammento che in un documento comparso nel 1852, uno dei primi atti dell'imperatore Napoleone III, vi è una frase generica che vuol essere ricordata perchè mi pare che riassume in sé questi riguardi che si vuole avere di non impegnare l'esercizio della magistratura ordinaria in questa cognizione dei reati di stampa; eccola:

« L'impartialité du juge est trop souvent mise en doute, et il perd de son prestige devant l'opinion qui va quelque fois jusqu'à l'accuser d'être l'instrument de la passion ou de la haine. »

Ora io dico: se si facesse luogo a questo cambiamento generale, se si deferissero tutti i reati di stampa alla giurisdizione ordinaria, si farebbe male alla magistratura; mentre si toglierebbe una salvaguardia all'espressione legittima della pubblica opinione.

L'onorevole De Cardenas mosse un dubbio credendo vedere una contraddizione tra l'articolo primo e l'articolo secondo del progetto di legge, perchè nell'articolo primo la cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri fosse specificamente detta in termini precisi, e che invece nel secondo articolo si parlasse generalmente di assassinio politico. E soggiunge l'onorevole senatore che per questa disposizione sarebbe di tal fatto passibile non chi l'ha commosso, ma chi lo ha apolo-gizzato.

In primo luogo distinguo la diversità dei fatti.

Si tratta nell'articolo 1 di una cospirazione, e, secondo che aveva l'onore di dire al Senato, questo reato, *sui generis*, è limitato a pochi individui, ed a cause supreme; per conseguenza sarebbe impossibile il dire che si applichi il disposto della legge contro i capi degli Stati al caso di cospirazione contro un ministro od un funzionario di un paese, appunto per la natura stessa tutta eccezionale di questa disposizione di legge. Invece, quando si tratta dell'apologia di un assassinio, o di un assassinio politico è naturale che la legge li comprenda tutti perchè nell'assassinio politico ci è l'apologia non solamente di un reato tentato, non solamente di un concerto di persone, ma vi ha l'apologia del fatto; e nello stesso modo in cui non sarebbe permessa l'apologia dell'assassinio comune non deve essere permessa l'apologia dell'assassinio politico a qualunque ordine della società esso si estenda.

All'onorevole Farina mi pare di avere già risposto implicitamente, perchè egli ha considerato il fatto della cospirazione come un fatto il quale poco o nulla ponga in essere, e possa dare luogo a respiscenza.

Mi pare che sono queste le parole dell'onorevole Farina. Se non ho bene inteso, lo prego di rettificare.

**FARINA.** Io non ho considerato la cospirazione come un fatto legato all'assassinio. Io credo che la cospirazione sia delitto per sé, e che quando si parla di atti preparatorii dell'assassinio non si parla necessariamente della cospirazione; per conseguenza dico che, come fra tali atti preparatorii e la perpetrazione del delitto, potendo intervenire il pentimento di colui che era disposto a commettere il delitto, non si debba punire se non si vuole distruggere interamente tutta la teoria criminale sulla quale si basano le massime che regolano gli attentati.

**SCLEPIS, relatore.** Ringrazio l'onorevole Farina della bontà, che ha avuto di spiegarmi il suo concetto più chiaramente e tanto più lo ringrazio in quanto che mi dà occasione di rimediare ad un fallo di memoria, perchè nell'esposizione generale che aveva fatto del carattere di moralità di questa legge, non mi era fermato come avrei dovuto sulle circostanze di fallo preparatorie.

Molto bene, io credo, il Governo ha pensato, nel determinare le pene di questi reati, di determinare anche altre circostanze le quali caratterizzano il reato. Nella cospirazione genericamente presa qual è nel nostro Codice penale non si parla per nulla di atti preparatorii: eccome il relativo articolo 187.

« Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione. »

Ecco la diversità notevole e giustamente introdotta in questo capo di legge, in quanto che qui si parla d'atto preparatorio, vale a dire di un principio di esecuzione materiale; invece che nel nostro Codice penale si puniva il semplice concetto morale, si puniva quel delitto intellettuale di cui ho fatto parola, citandovi il passo di quello scritto del signor Guizot.

Ma se la cospirazione deve essere colpita nel suo nascere pel suo carattere proprio, per non lasciarla progredire, io non vedo come la legislazione nostra potrebbe tollerare che andasse sino ad un certo punto in cui cesserebbe di essere cospirazione, perchè si verrebbe all'assassinio, si verrebbe alla perpetrazione materiale dell'atto criminoso. Dunque se noi crediamo, per le ragioni che si sono dette, che si debba punire il concetto, ma il concetto circostanziato, amminicolato, come dicono i giuristi, in questa parte di reati, noi non possiamo aspettare che venga la respiscenza.

Si deve manifestare la respiscenza colla distruzione del concetto; una volta che il concetto è distrutto, non vi è più il reato. Dunque mi pare che si può venire a discutere decisamente sull'assoluta o non assoluta regolarità del concetto delittuoso, nella definizione della cospirazione; ma una volta che sia ammesso il concetto della cospirazione io credo che non si può impedire che la cospirazione sia colpita della pena, come è indicata nel progetto di legge; perchè io credo che il delitto è

riconosciuto; mentre il delitto in questa parte veste un carattere speciale.

Non andrò più oltre, o signori, in questo esame di principii. Voi ne siete al fatto meglio di me, e se qualche caso vi era potuto sfuggire, l'onorevole guardasigilli vi ha sicuramente dato il mezzo di rifrancarvi nelle vostre convinzioni. Ma prima di chiudere il mio discorso, non posso evitare di toccare una parte che è alquanto sdrucchiola, che pur venne accennata nella discussione di ieri; la parte meramente politica.

Sarò brevissimo, e prometto una dichiarazione.

L'ufficio centrale ha espressamente dichiarato di non volere entrare in questo campo di politica attualità, ed io avverto, o signori, come nella relazione non vi sia una parola che accenni a questa politica attualità; dunque le pochissime parole che sto per dire sono l'espressione mia personale, e per nulla possono applicarsi alla opinione degli onorevoli miei colleghi, che io non conosco veramente quale sia.

Ieri, come mi accade spessissimo, ho ammirato l'ingegno del signor presidente del Consiglio, e più dell'ingegno, ho ammirato il tatto e la misura colla quale, egli, rivestito di tanta confidenza del Re, egli che tiene in mano i destini di questo paese, ha parlato delle circostanze nostre di politica. Io non posso abbastanza lodarne la politica circospezione, e credo che soprattutto nelle contingenze in cui versa il paese niente altro che una politica circospetta lo può salvare dai pericoli, e condurlo ai destini migliori che lo aspettano, ma dal poco che ha detto il signor presidente del Consiglio si scorge, come io non dubitavo, che egli abbia impressa in mente la politica tradizionale di Casa Savoia, la vera politica di Casa Savoia. Alcuni se la fanno a modo loro, ma ce n'è una che esiste, e che risulta dalle nostre tradizioni.

La politica di Casa Savoia è determinata da lungo tempo; abili ministri l'hanno condotta ad onorevolissimi risultati, e mi è grato che l'abile ministro che siede a capo del Consiglio abbia questo indirizzo. Il positivo è quello a cui in politica uno si deve attenere. Così io mi rammento di avere veduto uno scritto di Vittorio Amedeo II, il quale era un gran politico, ed è stato molto fortunato, poichè la sua corona si è arricchita ed abbellita di molto, ed il suo nome vive nella storia.

Vittorio Amedeo II preparando certe istruzioni di propria mano per mandarle al marchese Del Borgo, che era allora ministro al congresso di Utrecht, scrisse questo:

*Aller au solide et au présent, et parler ensuite des chimères agréables.* Per lui *les chimères agréables* erano la successione di Spagna che gli era stata promessa e non aveva potuto raggiungere. Dunque io non dubito che la nostra politica sarà solida e sarà nelle circostanze presenti efficace e prudente. La stessa circospezione con cui parlò il ministro degli affari esteri nella tornata di ieri me ne dà un'arra che accetto volentieri, e a cui mi fermo.

Ci disse, e con molto senno, il signor ministro degli

affari esteri che conveniva soprattutto attendere alle alleanze, e che in buona politica non bisognava essere soli. Io credo che questo sia d'una verità incontrastabile. Io credo che il Piemonte, quando fosse mai per sua sventura isolato, perderebbe gran parte della sua importanza, ed accrescerebbe sul suo capo un'immensità di pericoli.

Per conseguenza penso che le buone alleanze siano quelle che possono maggiormente giovarci. Io credo poi, poichè si parlò del Governo francese, ed era a questo che alludeva anche il ministro degli affari esteri, che sicuramente nelle circostanze normali l'alleanza della Francia sia tale da fare sperare sempre utile, profitto, appoggio al Governo.

Ma per non entrare nel campo della diplomazia, alla quale io sono affatto estraneo, ed in cui sarebbe per me massima indiscrezione di volere entrare, io mi permetto solamente di osservare che i rapporti di commercio che ci legano colla Francia, il genio sino a un certo punto affine e nelle lettere e nello spirito sociale, siano tali elementi di permanente considerazione da non mai ommettersi nelle alleanze.

L'ora è tarda, o signori, ed io cesserò di parlare. Vi invito a votare questa legge; è un grande atto di moralità che voi compirete, è un'estensione di giustizia internazionale che ne verrà da questo fatto legislativo, estensione di giustizia internazionale la quale si coordina già col movimento generale di vari altri atti che si fecero in questo senso. Basta il rammentare quello che si è operato nelle conferenze di Parigi per cercare di stabilire non solamente un diritto pubblico europeo, ma una equità generale europea, ed una retta intelligenza fra i vari paesi; per domandare ciò che credo beneficio per il presente, tutela per l'avvenire. (*Bravo! bravo!*)

**PRESIDENTE.** Domanderò al Senato se si tiene per abbastanza illuminato nella questione di massima della legge, e se quindi crede sia tempo di chiudere la discussione generale.

Chi pensa si possa chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora verrebbe la proposta del senatore Plezza.

Questa proposta si può tradurre in proposta di sospensione, che poi avrebbe in seguito, se ammessa questa sospensione, lo sviluppo che egli le ha dato.

Dico proposta che si può tradurre in questo senso, perchè veramente il presidente non crederebbe di poterla mettere ai voti tal quale essa è stata inoltrata. Sospendere la discussione è cosa che il Senato può sempre fare; ma sottrarre all'iniziativa una legge che gli è stata presentata, e mandare all'ufficio centrale di fare di una legge due, e di cambiare la sostanza della legge medesima, è cosa che al presidente non pare troppo ammissibile. Tuttavia esso lascerà il Senato a giudicare nella sua saviezza quello che possa parergli più conveniente e più opportuno.

Dunque ridurrei da prima la proposta alla questione di sospensione, che comprende tutto il rimanente, la-

sciando lo sviluppo della proposta a seguire questa prima deliberazione.

**DI MONTEZEMOLO.** Domando la parola sulla posizione della questione. Sembra a me che l'onorevole Plezza verrebbe ugualmente nel suo intento se la discussione seguisse il suo andamento regolare.

Nel fondo egli ammette il primo articolo, egli lo vorrebbe solo rinviare all'ufficio centrale e sottoporlo a nuovo esame, per quindi farne una legge separata dalle altre parti della legge proposta; di modo che votando il primo articolo non si va contro alla proposta dell'onorevole Plezza; quindi quelli che ricuseranno il secondo, potranno poi dare luogo ad una iniziativa di un'altra legge secondo gli intendimenti dell'onorevole nostro collega.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Di Montezemolo di volere ritenere, che il senatore Plezza propone in primo luogo di dividere in due distinte leggi, come richiede, dice egli, la duplice materia del progetto; secondo, di coordinare la prima legge, che è quella che incomincia coll'articolo 1, colle altre disposizioni del Codice penale; dunque non la credo coordinata; cambia assolutamente una legge.

Io non so se il senatore Plezza insista, altrimenti...

**PLEZZA.** Io non posso farmi un'idea chiara del sistema proposto dall'onorevole presidente.

O votata ed accettata la sospensione semplicemente, ne viene poi di conseguenza che si debba procedere a quelle operazioni che sono indicate nella mia proposta, o allora mi pare inutile votare preventivamente la sospensione, mi pare sarebbe forse migliore sistema procedere immediatamente alla votazione della proposta stessa. O votata la sospensione, resta come annullata la legge in modo che senza un'altra iniziativa non si possa riprendere, e allora ciò sarebbe contrario al mio scopo e alle proposizioni che io ho fatte, perchè le mie proposizioni tendono ad emendare la legge, ma non tendono ad impedire che si ottengano i due scopi che la legge si propone, giacchè io ho aderito pienamente ad entrambi gli scopi stessi.

Mi pare poi che il mettere ai voti la mia proposizione non sia una cosa nuova, nè cosa che urti nè col regolamento, nè coll'andamento ordinario delle leggi nel Senato. Noi abbiamo visto molte volte l'ufficio centrale proporre degli emendamenti che equivalevano quasi a cambiamento intero della legge; noi abbiamo assistito ad una lunga lotta nell'ultima legge fra l'ufficio centrale ed il Ministero che aveva proposta una legge che era stata cambiata nel testo, nella sostanza e nella forma. Ciò che ha potuto fare l'ufficio centrale senza la disapprovazione del Senato lo può sicuramente fare il Senato stesso. Può sicuramente il Senato, se lo crede, trovare conveniente di fare alla legge attuale quelle riforme che io ho proposte; può rimandare all'ufficio centrale, o ad un altro, se lo crede, di formulare una legge, la quale sia pura da quegli appunti che ho fatti a quella che è in discussione. Io domando adunque che si mettano in votazione le proposte quali io le ho fatte.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che la proposta dell'onorevole Plezza, mi si permetta di dirlo, sia incostituzionale.

Il Senato non può a meno, essendovi un progetto del Governo già approvato da un'altra parte del Parlamento, di ammetterlo o di rigettarlo. Invece, secondo l'onorevole Plezza, il Senato dovrebbe sospendere la votazione della legge, ed invitare il Governo a fare due proposte distinte delle materie che fanno l'oggetto del progetto di legge attualmente in discussione. E questo che vuole l'onorevole Plezza? Io non credo in tal caso che la sua proposta sia conforme ai principii dello Statuto.

**PLEZZA.** Ciò che voglio l'ho detto abbastanza chiaro, ed è che sia riformata la legge in quelle parti che ho trovato difettose. Il credere poi che il Senato non abbia il diritto che di dare un voto affermativo o negativo sopra una legge è cosa talmente esorbitante e nuova che non vi risponderò: il sostenere che non ha diritto il Senato di introdurre modificazioni sostanziali nelle leggi che gli sono proposte è contrario alla pratica di tutti i giorni e mi pare che non possa essere accolto come sistema delle nostre deliberazioni.

La pretesa poi che ha messo avanti l'onorevole guardasigilli che non sia lecito al Senato di dividere in due una legge, o farne due proposizioni intieramente distinte, mi pare anche essa una proposta esorbitante che non può tendere ad altro che a fare sì che per l'importanza di una parte della legge siamo portati per così dire quasi violentemente a votare anche l'altra.

Questo non è il modo di ottenere buone leggi, e può riuscire solo ad imbrogliare chi deve dare un voto coscienzioso, e diffatti si carpiscono, non si ottengono i voti se proponendo una legge per alcuni riguardi importanti, e appoggiandosi a quei riguardi si fanno con essi passare altre disposizioni che non sono di quell'importanza e che forse era meglio non fossero state proposte. Ma giacchè sono state introdotte queste disposizioni meno importanti si votino pure ma almeno esse non siano tutelate dall'importanza del resto della legge. Questa poi non può meritare sotto nessun riguardo, a mio parere, il nome di una legge sola quando sono due le proposte che contiene aventi due oggetti affatto differenti per natura, per giurisdizione, per scopo; sono due leggi, ed ogni proposta di legge deve avere il suo corso regolare, separato, distinto e deve essere lecito alla coscienza di ogni senatore di dare il suo voto sopra ogni proposta, e non di essere violentemente portato a dare il suo voto anche dove non crede di doverlo dare.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Mi pare che l'onorevole Plezza non abbia inteso rettamente il mio collega. Il guardasigilli non ha mai negato al Senato la facoltà di modificare, di emendare anche sostanzialmente, anche radicalmente una proposta di legge. È quello che il Senato ha fatto più volte, e che ha fatto appunto in una recente circostanza ricordata dall'onorevole Plezza, che è assolutamente conforme alla nostra legislazione, al testo dello Statuto.

Quello che il Ministero sostiene essere incostituzionale

si è che il Senato scinda una proposta di legge in due, ne adotti una, ne rigetti un'altra, e poi la rimandi al suo ufficio onde presenti un nuovo progetto di legge.

Qui vi ha semplicemente una questione di forma, perciò l'onorevole Plezza potrebbe ottenere il suo intento in altro modo. Il senatore Plezza potrebbe, dopo avere votato per il rigetto della legge, ed ottenuto la maggioranza dei suoi colleghi, potrebbe, dico, riproporre una legge analoga; se fosse rigettato soltanto un articolo potrebbe riproporlo in virtù dell'iniziativa parlamentare; ma acciò una legge venga in discussione avanti ad uno dei rami del Parlamento è necessario che sia proposta per parte del Governo, o che vi sia iniziativa parlamentare.

Col sistema dell'onorevole Plezza, scindendo la legge in due, vi sarebbe certamente uno di questi progetti che verrebbe in discussione senza iniziativa per parte del Governo, senza iniziativa parlamentare, ed è ciò che è ravvisato contrario allo spirito ed alla lettera dello Statuto.

Ma io non capisco come il sistema che noi crediamo che si debba seguire, il sistema che si è sempre seguito, abbia gli inconvenienti indicati dall'onorevole Plezza, e lo pongano nella dura condizione o di respingere ciò che credo doversi accogliere, o di accogliere ciò che crede di dovere respingere.

Lo Statuto, il regolamento che lo spiega, vogliono che le proposte siano votate separatamente. Lo Statuto dice: « le discussioni si faranno articolo per articolo; » la discussione, e più ancora la votazione, si faranno articolo per articolo, e quindi l'onorevole Plezza sarà pienamente libero di dare il suo voto favorevole agli articoli che sono conformi al suo modo di vedere, e dare il suo voto contrario agli articoli che racchiudono disposizioni che egli non crede potere accogliere.

Ma egli mi dirà: quando la legge sarà in votazione nel suo complesso, mi trovo nella dolorosa condizione di dovere o respingere alcuni articoli che ho approvati od approvare alcuni articoli che ho respinti, votando sul complesso della medesima; ma ciò è quello che accade nella discussione di tutte le leggi, che hanno un gran numero di articoli.

Io credo che allorquando si presenta una legge un po' importante, che abbia sollevate quistioni gravi, accade che la maggioranza dei senatori, dei membri della Camera, approvino alcuni articoli e ne disapprovino alcuni altri. È difficile, è quasi impossibile, che una legge composta di molti articoli, riunisca l'unanimità dei suffragi sopra tutti gli articoli; e quindi i senatori si trovano quasi sempre nella condizione in cui si trova l'onorevole Plezza di dovere votare sopra una legge, alcuni articoli della quale avranno avuto il loro suffragio, ed alcuni altri non lo avranno avuto.

Ma l'onorevole Plezza dice: qui in questa proposta vi sono materie diverse; ma signori quasi in tutte le leggi vi sono materie diverse. Io prendo, per esempio, la legge la più importante di tutte, il bilancio passivo dello Stato composto di 800 o 900 categorie; io vi sfido di

trovare una legge che contenga materie più diverse; eppure quando si sono votate queste 800 o 900 categorie, in ordine al voto complessivo, siete nella stessa condizione in cui si trova l'onorevole Plezza.

Se il Senato divide l'opinione del senatore Plezza, che il Ministero abbia impropriamente introdotta delle materie eterogenee, ebbene il Senato può ritenere quelle materie che crede omogenee e respingere le materie eterogenee. Ma se il Senato crede invece che il Ministero abbia fatto bene di raccogliere questi vari argomenti in un solo articolo di legge, perchè hanno un'analogia di scopo evidentissima, io credo che il Senato non accoglierà la proposta dell'onorevole Plezza.

Io pregherò il Senato di considerare che ove esso invece accoglia la proposta del senatore Plezza, di respingere, per così dire, la parte eterogenea, ritenendo quella che è omogenea, il progetto manca d'iniziativa. Del resto, io credo che l'onorevole Plezza non può muovere lamento, se in questa circostanza, come in altre, dovrà dare un voto complessivo sopra una legge composta di vari articoli, alcuni dei quali reputa doversi approvare, ed alcuni altri respingere.

**DI POLZONE.** Io aveva domandato la parola prima che il signor ministro sorgesse per dire il suo sentimento al Senato, perchè mi pare che il Senato si trovi a fronte di un bivio, dal quale non potrebbe uscire seguendo nello stesso tempo le vie che gli additava il senatore Plezza. Quindi io credo che bisogna che il Senato giudichi se veramente è ammissibile o no la proposta del senatore Plezza. Io proporrei al Senato di volere votare sulla questione preliminare, cioè, che non vi è luogo a deliberare, perchè altrimenti non vedrei come si potrebbe uscire da questa difficoltà.

Io professo l'opinione che la proposta dell'onorevole Plezza è veramente incostituzionale, ed egli sostiene l'opinione contraria. Quindi al Senato solo spetta di giudicare quale dei due ha ragione.

Stante la questione preliminare deve avere il passo sulle altre, crederei che sarebbe il modo il più semplice onde risolvere ogni difficoltà. Se il Senato credo ammissibile la proposta del senatore Plezza, non accetterà la questione preliminare, se invece l'accetta, si rientrerà nella discussione del progetto, e come osservava l'onorevole presidente del Consiglio, non sarà precluso il diritto che ha, non solo il senatore Plezza, ma che ha ognuno di noi di fare quegli emendamenti che si crederanno opportuni.

**PLEZZA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Farina.

**FARINA.** Ho chiesto la parola per dire che nell'altro ramo del Parlamento si procedette alla separazione già parecchie volte di proposte di legge, ed io stesso obbi l'onore di riferire in quella parte del Parlamento sopra un progetto, nel quale si proponeva l'ordinamento del sistema di contabilità generale dello Stato, e l'ordinamento della Camera dei conti, o l'ordinamento del Consiglio di Stato. Quel ramo di Parlamento non credette opportuno per allora di riferire che sopra una sola parte

del progetto, e fu la parte relativa alla contabilità che venne accettata colà, e la stessa fortuna ebbe pure in questo stesso ramo del Parlamento.

Non mi pare pertanto che la proposta dell'onorevole Plezza possa veramente dirsi incostituzionale a fronte di questo precedente sanzionato dalle due Camere. Del resto il Senato può sortire d'impaccio facilmente dichiarando se intende o no che sia conveniente di addivenire alla separazione della materia. L'espedito mi pare molto spiccio e credo che il risultato sarà identico.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io persisto a credere che la proposta dell'onorevole Plezza sia incostituzionale malgrado gli esempi adottati dall'onorevole Farina. È vero che nell'altra parte del Parlamento in più casi la Giunta della Camera ha diviso la materia in diversi progetti di legge, ma il Ministero ha accettato le proposte, ed ha fatti suoi questi diversi progetti di legge. Ma se il Ministero vi si fosse opposto, la Camera non avrebbe potuto esimersi di deliberare sullo schema presentatosi dal Ministero e domandare al medesimo di dividerlo in tre a vece di uno; poichè quando viene dal Governo presentata una proposta, questa deve senz'altro venire votata adottandola, respingendola o modificandola.

L'onorevole Plezza vorrebbe che si sospendesse la discussione e che si mandi all'ufficio centrale di fare due proposte di legge, ma che cosa si farebbe?

Allora una proposta del Governo si traduce in una proposta di iniziativa del Senato per mezzo dell'ufficio centrale, quindi vi sarebbe una proposta di legge venuta dal Governo senza che sia stata accettata nè rigettata. Pertanto io credo che sia il caso di votare sulla questione pregiudiziale, proposta dal senatore Pollone.

**PLEZZA.** Tre onorevoli preopinanti hanno dichiarato che credevano incostituzionale la mia proposta, ma l'unica ragione che ho sentita dal Ministero, colla quale appoggia il suo assunto, è che facendo due leggi, una mancherebbe d'iniziativa. Veramente non capisco come questo possa qualificarsi per una ragione quando la stessa materia è stata presentata in Senato, quando tutte e due le materie distinte sono state proposte in Senato, e qui che ha avuto luogo l'iniziativa del Governo.

La questione è di dividere una legge che contiene due proposte, e di farne due leggi, ma l'iniziativa di ognuna delle proposte è già stata fatta ed esaurita dal Governo. Noi non cambiamo che la forma, mi sia lecito il dirlo, in un modo perfettamente costituzionale, e credo per l'opposto incostituzionale la proposta del Ministero, il quale vorrebbe che le due differenti proposte fossero contenute in una sola legge, e votate in una sola votazione, non ostante che lo Statuto stabilisca che ogni proposta deve avere un corso determinato e deve da se sola essere votata dal Senato.

Che si possa prescindere da questo dovere imposto dallo Statuto non solo ma dalla natura delle cose quando nessuno reclama, lo capisco, ma che quando vi sono se-

natori che reclamano e chiedono la divisione, io credo assoluto dovere del Senato di votare su questa dimanda di divisione.

**DI MONTEZEMOLO.** L'ufficio centrale, a cui l'onorevole Plezza vorrebbe mandare questa legge, ha già fatto i suoi studi, ha già espresso la sua opinione sulla medesima; non potrebbe dunque accettare un mandato contro alle sue convinzioni già espresse. Pare a me che il modo più naturale di uscire d'impiccio sia che il senatore Plezza dia corpo alle sue idee, formolandole in via di emendamenti e presentandoli alla discussione degli articoli cui si riferiscono.

**PLEZZA.** Prego il signor presidente di permettermi di parlare ancora, perchè essendo solo a rispondere ai tanti che combattono la tesi che io sostengo, non posso rispondere alle difficoltà che di mano in mano, e quando si presentano.

Risponderò dunque all'onorevole Di Montezemolo con le parole dell'ufficio centrale. Nella sua relazione l'ufficio centrale dice: « che non si può dissimulare che acconcia veramente sarebbe stata quella divisione, se non che trattandosi di legge che ha uno scopo unico cui si vuol raggiungere con doppio mezzo, ne emerge che la considerazione dello scopo prevalga a quella dei mezzi. »

Dunque l'ufficio centrale in massima ha riconosciuto che la divisione era non solo ragionevole, ma anche veramente acconcia: si asteneva dal proporla per non rimandare la legge all'altra Camera, e sono persuaso in conseguenza che l'ufficio centrale accoglierà volentieri la decisione del Senato, che debbano esserne fatte due leggi distinte.

**PRESIDENTE.** Siccome è stata proposta la questione preliminare dal senatore Di Pollone, e che questa, in conformità del regolamento, ha sempre la precedenza, la metterò perciò ai voti. Chi la vuole adottare intende che non ci sia luogo a deliberare sulla proposta fatta dal senatore Plezza.

*Una voce.* Converrebbe formulare la proposta del senatore Plezza.

**DI POLLONE.** Io ho proposto la questione preliminare sulla proposta complessa del senatore Plezza, sì, e come sta; ma ciò non preclude il diritto al senatore Plezza, a misura che vengono in discussione gli articoli, di fare i suoi emendamenti.

Non è mio intendimento di rigettare assolutamente ciò che possa esservi di utile in quella proposta, ma semplicemente la forma nella quale la medesima è fatta.

**PRESIDENTE.** Chi crede che non debba avere seguito la proposta del senatore Plezza nella forma datale, voglia sorgere.

(La questione preliminare è adottata.)

L'ora essendo tarda rinvio a venerdì prossimo alle ore due il seguito di questa discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.